

Studio Tecnico
Dr. Agr. Francesco Sanna
Via Lamarmora n. 114 - NUORO
TEL. 347-0565955

mail: sanna.colomo@gmail.com - pec: francesco.sanna@epap.conafpec.it

COMUNE DI ORANI

STIMA DEL VALORE MACCHIATICO DEL SUGHERO ESTRAIBILE DALLA SUGHERETA DI
PROPRIETA' DEL COMUNE DI ORANI UBICATA NELLE LOCALITA':
SA SERRA - M. NIEDDU - LITTOS - SU PADRU

Tavola

CAPITOLATO D'ONERI

Scala

Febbraio 2021

Aggiornamenti:

COMUNE DI ORANI
il Sindaco - Antonio Fadda

IL TECNICO
Dr. Agr. Francesco Sanna

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

per l'estrazione e vendita del materiale sugheroso maturo di anni 11 ricavabile, nell'anno 2021, dalle sugherete di proprietà comunale ubicate nelle località "Sa Serra", "Su Pradu", "Littos" e "M. Nieddu".

ART. 1

Il comune di Orani, giusta Determinazione n. 147 del 16/02/2021, mette in vendita, mediante asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete e nelle circostanze di tempo e di luogo specificati nell'Avviso d'Asta, il sughero maturo, del tipo sughero gentile e sugherone, estraibile dalle piante radicate nelle sugherete di proprietà comunale ubicate nelle località "Sa Serra Suergiu", "Su Pradu", "Littos - M. Gonare" e "Monte Nieddu", agro di Orani. I limiti perimetrali della sughereta risultano definiti con linea nera continua nella allegata cartografia (corografie e planimetrie).

ART. 2

La vendita viene fatta in un unico lotto, a corpo e non a misura; la relativa aggiudicazione avverrà con la procedura e le modalità prescritte dal vigente regolamento sulla Contabilità dello Stato. E' fatto obbligo all'Ente proprietario di trasmettere copia dell'avviso d'asta al Corpo Forestale (CFVA) - Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale di Nuoro.

ART. 3

La vendita viene fatta a tutto rischio e pericolo, utilità e danno dell'aggiudicatario. Egli eseguirà l'estrazione, l'allestimento ed il trasporto del sughero estratto, nonché tutti i lavori all'uopo occorrenti, e nel presente capitolato d'oneri prescritti, a spese e conto propri, senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta a ragione di qualsivoglia causa prevista o fortuita, ovvero di forza maggiore. Il Comune appaltante, all'atto della consegna, non garantisce né la qualità né la quantità del prodotto sugheroso estraibile, assumendo l'obbligo della indicazione del sito e dei relativi limiti di confine.

ART. 4

Non possono essere ammessi alla gara d'asta:

- coloro che versino in stato di lite, contestazioni o vertenza giudiziaria con l'Ente appaltante per qualsiasi motivo;
- coloro che non abbiano corrisposto all'Ente Comune le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite di sughero.

ART. 5

L'aggiudicatario resta vincolato verso l'Amministrazione venditrice al momento dell'aggiudicazione.

Nel caso, però, che detta aggiudicazione non sia autorizzata dall'autorità competente, cessa, dalla comunicazione di tale provvedimento, ogni obbligazione da parte dell'aggiudicatario, il quale avrà diritto alla sola restituzione dell'eseguito deposito provvisorio, come previsto nell'Avviso d'asta, escluso comunque qualsivoglia indennizzo o compenso.

ART. 6

L'Ente proprietario non sarà vincolato verso l'aggiudicatario se non dal giorno in cui sarà comunicata la definitiva approvazione del verbale di aggiudicazione da parte dell'autorità competente. Il relativo contratto di vendita stipulato fra l'Ente e l'aggiudicatario dovrà essere trasmesso, per il visto di approvazione, al CFVA - Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale di Nuoro.

ART. 7

Al momento della stipulazione del contratto, che dovrà avere luogo non oltre dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, l'acquirente dovrà presentare, a richiesta dell'Ente proprietario, a garanzia della piena esecuzione degli obblighi contrattuali, una cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo di aggiudicazione costituita mediante polizza fideiussoria o mediante deposito provvisorio su C/C ordinario n. 12210 - IBAN: IT 07 P 01015 86830 000000012210

ART. 8

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di copia, stampa, carte bollate e tutte le altre spese inerenti al contratto, all'asta pubblica e al collaudo.

Valore di macchiatico sughereta di Orani. Capitolato d'oneri

Sono altresì a carico dell'aggiudicatario le spese di registrazione del contratto, dell'IVA, da computarsi con l'aliquota legale sul prezzo di aggiudicazione, e degli onorari di stima nella misura che verrà approvata dal Comune di Orani. Tali somme, in un'unica soluzione, dovranno essere versate presso la Tesoreria Comunale al momento della stipulazione del contratto.

ART. 9

Se l'aggiudicatario non si presentasse per la stipulazione del contratto e non versasse, nel termine previsto, la prescritta cauzione, l'Ente proprietario potrà procedere ad una nuova vendita.

Conseguentemente, resterà a carico dell'aggiudicatario in argomento l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa peraltro a suo beneficio ogni eventuale differenza in più, e restando inoltre incamerato il deposito provvisorio effettuato per concorrere all'asta.

ART. 10

Entro cinque giorni dall'avvenuta aggiudicazione, l'Ente proprietario dovrà comunicare al CFVA – Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale di Nuoro l'importo di aggiudicazione, nonché le generalità e il domicilio dell'aggiudicatario.

ART. 11

La cauzione definitiva non sarà svincolata se non dopo che, da parte del CFVA - Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale di Nuoro, sia stato rilasciato l'Atto finale di Collaudo e che non siano stati definiti i rapporti giuridici ed amministrativi per qualsiasi titolo inerenti l'aggiudicazione. Con lo svincolo della cauzione, l'aggiudicatario deve rinunciare a qualsiasi pretesa o azione verso l'Amministrazione dell'Ente, relativamente a qualsiasi rapporto giuridico ed amministrativo conseguente l'aggiudicazione.

ART. 12

L'acquirente dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in moneta legale con versamento al Tesoriere dell'Ente vendente nel modo seguente:

- a) una somma pari al 10% più IVA dell'aggiudicazione al momento della stipula del contratto;
- b) una somma pari al 50% più IVA dell'aggiudicazione entro un mese dalla data di consegna, di cui al successivo art. 13 ;
- c) la restante somma del 40 % a conclusione della decortica e comunque non oltre il 31 agosto 2021.

In caso di ritardo decorreranno, a favore del nominato Ente, gli interessi legali sulle somme dovute, senza pregiudizio, peraltro, del diritto di procedere agli atti esecutivi sulla cauzione e alla vendita in danno dell'aggiudicatario così come specificato nel precedente art. 7.

Al momento della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà altresì provvedere al versamento al comune dell'importo della perizia di stima.

ART. 13

Dopo aver ricevuto la notifica dell'avvenuta approvazione del contratto di vendita, l'aggiudicatario, entro 10 giorni, dovrà chiedere la consegna al CFVA - Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale di Nuoro, inviando la relativa domanda per il tramite dell'Ente proprietario, che imporrà il proprio nullaosta, nonché gli estremi e gli importi dell'avvenuto versamento del prezzo di aggiudicazione e di deposito cauzionale.

Alla stessa domanda l'Ente proprietario accluderà il contratto di vendita, munito degli estremi di approvazione e di registrazione, il quale dovrà fare riferimento a tutte le clausole, nessuna esclusa, riportate nel presente capitolato d'oneri.

La consegna sarà eseguita dallo stesso CFVA - Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale di Nuoro, che in tale occasione indicherà, in un apposito verbale, inviato all'aggiudicatario o ad un suo rappresentante all'uopo delegato, la zona da utilizzarsi, precisando : i limiti, i termini e i segnali che fissano l'estrazione; le prescrizioni da usarsi nella medesima, le vie di trasporto del sughero; il termine assegnato per l'utilizzazione a norma del successivo articolo 29. Il verbale sarà sottoposto alla firma dell'aggiudicatario e del funzionario che effettuerà la stessa consegna.

Se l'aggiudicatario si rifiutasse di sottoscrivere il verbale in narrativa, nello stesso dovrà darsi atto delle ragioni del rifiuto. Qualora il CFVA - Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale di Nuoro lo ritenesse opportuno, dietro richiesta dell'interessato, potrà essere data all'aggiudicatario la consegna fiduciaria omettendo di fare un sopralluogo.

Qualora l'aggiudicatario inizi l'estrazione prima di avere ottenuto la consegna nei modi sopra specificati, sarà tenuto al pagamento di una penale pari ad euro 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno da quello di inizio dell'estrazione fino alla data della consegna stessa. La medesima penale dovrà essere corrisposta dall'aggiudicatario all'Ente proprietario per

Valore di macchiatico sughereta di Orani. Capitolato d'oneri

ogni giorno di ritardo sulla data di ultimazione dell'estrazione e di esbosco dei prodotti, così come stabilito nel successivo articolo 23.

Il verbale di consegna, compilato dal CFVA - Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale di Nuoro, vale quale licenza di estrazione la quale, peraltro, dovrà effettuarsi solo nel periodo indicato dall'art. 27 della L.R. n. 4 del 09/02/1994.

Qualora l'aggiudicatario intenda cedere ad altri, in parte o in tutto, l'estrazione, la lavorazione, l'esbosco ed, in genere, l'utilizzazione della sughereta aggiudicata, dovrà ottenere la preventiva autorizzazione scritta dall'Ente proprietario e dal CFVA - Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale di Nuoro.

L'inosservanza di tale obbligo s'intende punita con l'immediata rescissione del contratto di vendita, l'incameramento, a beneficio dell'Ente proprietario, della cauzione prestata dall'acquirente di cui al precedente art. 7.

ART. 14

Per accedere al luogo di estrazione l'aggiudicatario dovrà servirsi solo delle strade o passaggi esistenti nella proprietà dell'Ente. L'Ente medesimo non assume alcun obbligo di concedere altri passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

ART. 15

L'aggiudicatario dovrà indicare all'Amministrazione dell'Ente ed al CFVA - Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale di Nuoro il giorno in cui avranno inizio i lavori di estrazione e, comunque, di utilizzazione della sughereta.

ART. 16

L'aggiudicatario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno dettate dal personale del CFVA - Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale di Nuoro e dovrà adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il verificarsi di eventuali incidenti e danni in genere, a persone o ai beni dell'Amministrazione, di Enti o privati, e dei quali lo stesso sarà tenuto responsabile. Inoltre, durante le operazioni di estrazione e carico nelle aree di competenza, l'aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro, così come previsto dal D.lgs n. 81/2008 e s.m.i.

ART. 17

L'aggiudicatario è obbligato a provvedere, a proprie spese, a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti leggi nei confronti degli operai e del personale in genere utilizzato.

ART. 18

L'aggiudicatario sarà responsabile di tutti i danni e reati che nella zona ad esso assegnata fossero da chiunque commessi fino alla data del collaudo definitivo, salvo che ne indichi gli autori e ne faccia tempestiva denuncia all'Autorità Forestale. Qualora giustifichi che, malgrado ogni diligenza, non gli è stato possibile alcun fondato accertamento di responsabilità, sarà tenuto al solo risarcimento del danno all'Ente.

Si intende esclusa in ogni caso la responsabilità dell'Ente vendente nei riguardi del quale nessuna azione potrà essere avanzata per qualsiasi titolo o ragione dall'aggiudicatario, il quale assume anche la responsabilità di eventuali azioni o ricerche che fossero tentate contro l'amministrazione dell'Ente in conseguenza dell'aggiudicazione.

Nella specie resta inteso che, verificandosi un incendio colposo o doloso nei lotti assegnati, l'aggiudicatario non potrà pretendere all'Ente indennità alcuna per i danni subiti, né invocare la rescissione del contratto, né venire meno agli obblighi assunti.

ART. 19

E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel perimetro della sughereta assegnata materiale sugheroso proveniente da altre lavorazioni.

ART. 20

L'aggiudicatario è tenuto ad estrarre, con personale proprio e da lui retribuito, tutto il materiale sugheroso posto in vendita dall'Ente proprietario nel lotto in narrativa e così identificabile :

a) sughero gentile di anni 10 e oltre, anche se pietroso, terroso, fiammato, verde o invaso dai formicai, fino all'altezza massima dal suolo pari a 2,5 volte la circonferenza misurata sopra scorza a metri 1.30 da terra;

b) sugherone (sughero maschio) delle piante non demaschiate che abbiano, a m. 1.30 da terra, una circonferenza misurata sopra scorza di cm 60, ed oltre, fino ad una altezza dal suolo non superiore a 1,7 volte la circonferenza misurata come sopra;

Valore di macchiatico sughereta di Orani. Capitolato d'oneri

- c) sughero di seconda estrazione (sughero femmina) dalle piante già messe a coltura, decorticabili, fino ad un'altezza dal suolo non superiore al doppio della effettiva circonferenza misurata sopra scorza e sempre a m. 1.30 da terra;
- d) resta comunque inteso che la decorticazione del fusto, delle branche primarie e secondarie delle sughere assegnate dovrà arrestarsi in ogni caso, nel punto in cui la circonferenza misurata sopra scorza raggiunga soltanto cm 45.

ART. 21

Il sughero gentile e il sugherone di demaschiatura dovranno essere estratti fino a raso terra, senza che vengano lasciate "calzette", sia in alto che in basso.

L'estrazione dovrà essere eseguita a regola d'arte, con ferri ben affilati; si dovrà mettere la massima cura per non ledere il fellogeno (mammina) e tanto meno provocare il distacco del legno dal fusto.

Non appena estratti, sia il sughero gentile che il sugherone, dovrà essere praticata a regola d'arte sul fellogeno di ciascuna pianta una doppia incisione longitudinale (stradelle) per tutta la lunghezza del fusto decorticato, ovvero in numero superiore a due se trattasi di fusti di rilevanti dimensioni, al fine di ovviare al difetto della screpolatura sulla schiena della successiva produzione.

ART. 22

L'estrazione dovrà procedere in modo uniforme e continuo. Il sughero gentile ed il sugherone dovranno essere estratti in concomitanza di tempo e di luogo. Non sarà assolutamente consentito procedere all'estrazione del sughero gentile prima che a quello del sugherone.

L'inadempienza a tale norma potrà dar luogo alla sospensione dell'utilizzazione da parte del CFVA – Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale di Nuoro, che imporrà le condizioni alle quali dovrà essere subordinata la ripresa della utilizzazione stessa.

ART. 23

Per le eventuali inadempienze alle norme stabilite nel presente capitolato, saranno adottate, in sede di collaudo finale, a carico dell'aggiudicatario, le seguenti penalità, ferme restando comunque le ammende comminate a norma delle vigenti disposizioni di legge:

- a) per inizio anticipato delle operazioni di decortica sulla data della consegna : euro 100 (euro cento) al giorno;
- b) per ritardata ultimazione dell'estrazione e dell'esbosco : euro 100 (euro cento) al giorno;
- c) per mancata estrazione del sughero gentile e del sugherone : euro 100 (euro cento) per ogni pianta trascurata;
- d) per scorzatura eccedente i limiti stabiliti al precedente art. 20 : euro 100 (euro cento) per ogni pianta decorticata eccessivamente;
- e) per imperfetta scorzatura rispetto a quanto prescritto nel precedente art. 21 : euro 100 (euro cento) per ogni pianta su cui sono state lasciate calzette;
- f) per lesioni praticate sul fellogeno, come al precedente art. 21 : euro 100 (euro cento) per ogni pianta danneggiata;
- g) per mancata ed imperfetta esecuzione della doppia stradella di cui al precedente art. 21 : euro 100 (euro cento) per ogni pianta priva di incisione, ed euro 100 per irrazionale incisione;
- h) per estrazione di sughero di età inferiore a dieci anni : euro 100 (euro cento) per ogni pianta decorticata, fatta salva l'applicazione delle ammende e pene di cui alle vigenti leggi forestali.

ART. 24

L'aggiudicatario non potrà, per qualsivoglia motivo, tagliare piante di sughero o di altre specie, di qualsiasi età e dimensioni, almeno che ciò non si renda necessario, su prescrizione degli organi competenti, per fronteggiare un eventuale incendio. Per ogni pianta tagliata dall'aggiudicatario, dai suoi dipendenti, ovvero danneggiata in modo tale da comportarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso dovrà pagare all'Ente proprietario il doppio del valore di macchiatico da stimarsi sulla base del valore di mercato vigente al momento del collaudo, senza pregiudizio per le sanzioni accessorie previste dalle leggi vigenti.

Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno; qualora, infine, si tratti di danni minori, l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art. 45 del RD del 16/05/1926 n. 1126 (Regolamento per l'applicazione del R.D.L. del 30.12.1923 n. 3267 e successive modificazioni). La stima dei danni e dei relativi indennizzi di cui al presente articolo, sarà effettuata dal collaudatore secondo i menzionati criteri. I versamenti di tutte le penalità stabilite dal presente Capitolato verranno eseguite dall'aggiudicatario al Comune di Orani.

ART. 25

Qualora, nel periodo consentito dalle leggi vigenti, si verificasse che il sughero e/o il sugherone non si distacchino con facilità o si arrechi danno alla mammina, si dovrà sospendere con immediatezza l'estrazione.

ART. 26

Valore di macchiatico sughereta di Orani. Capitolato d'oneri

L'aggiudicatario è obbligato:

- a) a tenere sempre sgombri i passaggi e le vie della foresta in modo da potervi transitare liberamente;
- b) a sistemare le vie, i ponti, i ponticelli, i fossi, etc. danneggiati o distrutti in conseguenza del trasporto dei prodotti sugherosi.

ART. 27

All'aggiudicatario e ai suoi operai è vietato:

- a) accendere fuochi in foresta;
- b) permettere il transito, o depositare, entro il perimetro del lotto assegnato, altro sughero e/o sugherone proveniente da altra zona.

ART. 28

L'aggiudicatario non potrà costruire, nell'ambito del lotto, tettoie od altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente proprietario. L'autorizzazione è vincolata al parere dell'Autorità forestale che provvederà, altresì, a designare il luogo dove potranno realizzarsi le richieste costruzioni, da effettuarsi comunque con il solo legname di proprietà dell'aggiudicatario, il quale dovrà anche demolirle o sgomberarle alla scadenza dei termini di tempo previsti per l'estrazione e l'esbosco, trascorsi i quali tutti i manufatti potranno passare gratuitamente in piena proprietà dell'Ente, ovvero potranno essere demoliti dallo stesso Ente con rivalsa di spese a carico dell'aggiudicatario.

ART. 29

L'estrazione del sughero e del sugherone dovrà ultimarsi entro il termine indicato dall'Assessorato alla Difesa dell'Ambiente (art. 27 L.R. 09/02/1994 n. 4) e il trasporto dei prodotti fuori dai lotti assegnati entro il 30/11/2021. L'autorità forestale eseguirà, durante le operazioni di estrazione, controlli bisettimanali, rilevando le infrazioni a quanto disposto dal presente capitolato, facendole risultare su apposito verbale di riscontro che, firmato dal Rappresentante della ditta aggiudicataria e da quello del Comune, verrà inviato al CFVA - Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale di Nuoro per essere allegato agli atti del collaudo.

In caso di infrazione alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale, sarà inoltre elevato verbale di contravvenzione. Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente proprietario per penalità e indennizzi, saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla data di notificazione. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, fatta salva ogni eventuale azione dell'Ente.

ART. 30

Il CFVA - Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale di Nuoro, previo avviso all'Amministrazione comunale, si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione raccomandata a.r. all'aggiudicatario, l'estrazione o anche l'esbosco qualora, malgrado gli avvertimenti dell'autorità forestale competente, esso aggiudicatario persista nell'utilizzazione del bosco in violazione delle norme contrattuali e delle vigenti disposizioni di legge in materia forestale. Ove, dalla persistente irregolare utilizzazione, dovessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in narrativa potrà essere fatta verbalmente dagli agenti forestali, salvo ratifica da parte del Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale di Nuoro.

In tal caso, l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come, da stima provvisoria, redatta dal CFVA - Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale di Nuoro predetto, salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

Il collaudo sarà effettuato entro un mese dalla data di esbosco dei prodotti, in contraddittorio o in contumacia dell'aggiudicatario, debitamente preavvisato, ovvero di un suo rappresentante all'uopo incaricato.

La domanda di collaudo sarà presentata dall'aggiudicatario, allo scadere del tempo previsto per l'estrazione e l'esbosco, all'Ente proprietario che dovrà apporvi il relativo nulla-osta e quindi proseguirla al CFVA - Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale di Nuoro.

Il collaudo in narrativa sarà effettuato per conto del comune proprietario da parte di un funzionario del Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale di Nuoro, ovvero da un tecnico da questi designato.

Tutte le spese relative saranno a carico dell'aggiudicatario.

ART. 31

Avvenuto il collaudo, la sughereta si intende riconsegnata all'Ente proprietario. La cauzione definitiva non sarà svincolata se non dopo che da parte dell'autorità tutoria dell'ente e da parte dell'aggiudicatario, sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi, per qualsiasi titolo dipendenti dall'esecuzione dell'utilizzazione e del contratto, sia verso l'Ente.

Con il ritiro della cauzione l'aggiudicatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'ente per motivi comunque attinenti al presente capitolato.

Valore di macchiatico sughereta di Orani. Capitolato d'oneri

ART. 32

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni a clausole non previste nel presente capitolato sarà effettuata dal funzionario o tecnico collaudatore.

ART. 33

Per quanto non disposto nel presente capitolato si applicheranno le norme della legge 18/11/1923 n. 2440 e del regolamento 23/5/1924 n. 827 e successive modificazioni e integrazioni.

ART.34

Resta inteso che per qualsiasi controversia di natura giudiziaria la vertenza si porterà nanti l'Autorità Giudiziaria competente per territorio.